

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE)

¹CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E

ARCHITETTURA (progettazione esecutiva, compresa relazione geologica, csp, d.l., misura e contabilità dei lavori, cse e c.r.e.)

C.I.G. B4E7BFF236

INERENTI I LAVORI DI

**“RIPARAZIONE DANNI STRUTTURALI IN CONSEGUENZA DI
CEDIMENTI DIFFERENZIALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL
CAPOLUOGO.”**

L'anno duemilaventicinque il giorno undici, del mese di agosto

Il Responsabile Ing. Angelo DI GENNARO, nato a L'Aquila, il 05.06.1974, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Stazione Appaltante predetta, C.F. 82000070670 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area 2 – Servizi Tecnici di seguito nel presente atto denominato “Amministrazione Aggiudicatrice”.

L'Ing. Gabriele NINNI mandataria del raggruppamento temporaneo costituito in data 05.03.2025 e registrato presso il Notaio Franco CAMPITELLI, registrato a Giulianova il 10.03.2025 Rep. N. 1346 Serie 1T, il tra l'Ing. Gabriele NINNI (mandataria), il Dott. Geol. Arcadio MASSUCCI (mandante), l'Ing. Alessandra NINNI (mandante), agli atti, di seguito nel presente atto denominato “incaricato”;

PREMESSO CHE

¹ Si rammenta che a norma dell'art. 17, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, i contratti pubblici d'appalto devono, a pena di nullità, essere stipulati con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

- che, ai sensi dell'art. 140 comma 4 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., il Tecnico incaricato, Arch. Arnaldo DI SANTE, ha redatto in data 29.10.2024, una Perizia giustificativa per l'intervento in oggetto dalla quale risulta che prevede la spesa complessiva di € 41.479,86, di cui € 32.692,20 per servizi comprensivi di indagini, al netto del ribasso del 50,000%, € 1.307,68 per contributi previdenziali, ed € 7.479,97 per IVA al 22%;
- che l'Ing. Gabriele NINNI c.f. NNNGRL58H15B515C e l'Ing. Alessandra NINNI c.f. NNNLSN87S46L103I unitamente al Geol. Arcadio MASSUCCI c.f. MSSRCD87A05I348V hanno accettato l'esecuzione dei Servizi e hanno firmato il Verbale di somma urgenza;
- che con verbale di deliberazione n. 155 del 07.11.2024 sono stati approvati i S.I.A. sopra citati propedeutici ad affidare i lavori necessari all'esecuzione dei provvedimenti di pronto intervento e ripristino sulla struttura della Scuola primaria del Capoluogo in Via Campo dei fiori, necessari alla tutela della pubblica incolumità, come da Verbale di somma urgenza del 24.10.2024 e da Perizia giustificativa del 29.10.2024, entrambi agli atti del Comune;
- che con medesimo atto è stata approvata la Perizia giustificativa del 29.10.2024, comportante una spesa complessiva di € 41.479,86, di cui € 32.692,20 per servizi comprensivi di indagini, al netto del ribasso del 50,000%, € 1.307,68 per contributi previdenziali, ed € 7.479,97 per IVA al 22%;
- con determinazione n. 1181 R.G. del 19.12.2024 l'affidamento dei servizi di è stata aggiudicata, in via definitiva, al RTI suddetto;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

L'Amministrazione Aggiudicatrice, come sopra rappresentata, affida all'incaricato che accetta senza riserva alcuna, i servizi di ingegneria e architettura **S.I.A.**

CONSISTENTI IN PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESA RELAZIONE

GEOLOGICA, CSP, D.L., MISURA E CONTABILITA' LAVORI, CSE E C.R.E.

INERENTE LA RIPARAZIONE DANNI STRUTTURALI IN CONSEGUENZA DI

CEDIMENTI DIFFERENZIALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO.

C.I.G. B4E7BFF236, che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 3 – Durata, penali

1. L'incaricato s'impegna ad espletare il Servizio di cui all'Art. 2 entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente contratto(in questo caso dalla data della sottoscrizione del verbale di somma urgenza), sotto la comminatoria di una penale pari a 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Progetto sulla base delle indicazioni fornite dal DEC.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'incaricato, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'incaricato, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi

all'incaricato.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Progetto, sentito il DEC.

Art. 4 – Cauzione definitiva

1. Non dovuta

Art. 5 - Modalità di esecuzione

Il servizio dovrà essere svolto dall'incaricato nei modi previsti nel capitolato tecnico prestazionale (Foglio patti e condizioni) dall'aggiudicatario stesso. Il capitolato tecnico prestazionale è da intendersi allegato al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegato.

Art. 6 - Prezzo

1. Il corrispettivo dell'appalto viene determinato nella somma complessiva di euro 41.479,35 (diconsi euro quarantunomilaquattrocentosettantanove/35) comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 0,00, tenuto conto del ribasso del 50,00% offerto ed accettato, comprensivi di contributi ed IVA nella misura di legge.

Art. 7 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'incaricato, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione dei certificati di regolarità contributiva e dei DURC e l'eventuale presentazione dei documenti da parte dell'incaricato non rileva ai fini della verifica.

3. L'Amministrazione acquisisce i documenti di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;

b) per il pagamento del saldo finale.

Art. 8 – Cessione del contratto - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023

2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 119 del D.Lgs.n. 36/2023, le prestazioni del servizio che l'incaricato ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura massima del 50% dell'importo contrattuale, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

2. Per i pagamenti trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modiche e integrazioni.

Art. 9 - Pagamenti²

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'incaricato dichiara che la mandataria, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione Aggiudicatrice;

² Si rammenta quanto previsto dalla disciplina introdotta dal D.lgs. n. 192/2012 in tema di pagamenti nei contratti pubblici. Si rinvia alla normativa menzionata per la tempistica nei pagamenti e la decorrenza degli interessi moratori.

gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'incaricato a riscuotere.

5. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), "codice univoco ufficio" IPA UF0V8C. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Art. 10 - Obblighi dell'incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'incaricato si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Qualora l'incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'incaricato e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 - Responsabilità

1. L'incaricato assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

2. L'incaricato inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

Vedi polizze assicurative allegate.

Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel capitolato prestazionale sarà contestata all'aggiudicatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. L'aggiudicatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'amministrazione di procedere alla risoluzione "*ipso iure*" del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "*ipso iure*" del contratto nei seguenti casi:

1) fallimento dell'aggiudicatario;

2) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato;

	3) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (ove applicabile);	
	4) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.	
	3. In caso di risoluzione del contratto all'incaricato verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.	
	Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l'amministrazione può incamerare la cauzione prestata.	
	Art. 13 - Risoluzione ai sensi dell'art.122 D.lgs. n. 36/2023	
	Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 12, il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art. 122, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023. sono soddisfatte.	
	Art. 14 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione	
	1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.	
	2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.	
	3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.	
	4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'incaricato un'indennità corrispondente a quanto segue:	
	- prestazioni già eseguite dall'incaricato al momento in cui viene comunicato l'atto di	
	8	

	recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;	
	- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dall'incaricato;	
	- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra	
	l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto	
	delle prestazioni eseguite.	
	Art. 15 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva	
	1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo	
	economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo	
	contrattuale, il Responsabile Unico del Progetto promuove il tentativo di accordo	
	bonario ai sensi degli artt. 210 e 211 del D.Lgs.n. 36/2023..	
	2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui	
	ai richiamati artt. 210 e 211 del D.Lgs.n. 36/2023; lo stesso, nel caso di	
	approvazione ha natura di transazione.	
	3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale	
	competente per territorio, in via esclusiva, è quello di Teramo.	
	Art. 16 - Obblighi dell'incaricato	
	L'aggiudicatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con	
	l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando	
	l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.	
	L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi	
	momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità	
	alle pattuizioni.	
	Art. 17 - Ultimazione delle prestazioni	
	L'incaricato è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a	

seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione del servizio (a tal proposito può essere intesa tale sia l'atto di ammissibilità del CRE che quello di approvazione della eventuale relazione Acclarante).

Art. 18 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Stazione Appaltante verifica in occasione del pagamento dei Servizi di Ingegneria ed Architettura, l'assolvimento, da parte dell'incaricato, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 19 - Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i., l'incaricato attesta l'insussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale.

Art. 20 - Osservanza delle condizioni di lavoro

1. L'incaricato è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. L'incaricato è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. 3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti

collettivi e fino alla sostituzione.

4. I suddetti obblighi vincolano l'incaricato anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

5. L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'incaricato dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

6. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'incaricato si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

Art. 21 – Revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2026 e del disciplinare di gara è possibile procedere alla revisione prezzi. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione da eseguire in maniera prevalente.

2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente
articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

	b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;	
	c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.	
	Art. 22 - Anticipazione	
	1. Non dovuta.	
	2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.	
	3. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal Responsabile Unico del Progetto.	
	4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.	
	5. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione della prestazione non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 125, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023.	
	Art. 23 - Oneri, stipula e registrazione	
	1. Sono a carico dell'incaricato tutte le spese di bollo, della copia del contratto e dei	

documenti, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile
dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le
parti richiederanno la eventuale registrazione in misura fissa trattandosi di
esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

4. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

5. Tutti i componenti, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con la firma
del presente atto prestano il proprio consenso, ai sensi della L. 675/1996, al
trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati,
archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla
trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle
formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato
conformemente a quanto disposto dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs.n.36/2023.

Articolo 24 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del

Regolamento U.E. 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Incaricato viene nominato dal Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura oggetto del presente contratto.

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L'incaricato ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. L'incaricato è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha

facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Incaricato sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice

Ing. Angelo DI GENNARO

F.to Mandataria

Ing. Gabriele NINNI